

Allegato A al n.

di Repertorio

STATUTO

della

“Fondazione Intesa Sanpaolo Ente Filantropico”

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita una Fondazione denominata

“Fondazione Intesa Sanpaolo Ente Filantropico”

(di seguito anche la “Fondazione”). Di tale denominazione, comprensiva della locuzione “Ente Filantropico” farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione indica gli estremi dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in Milano.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 3

Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs 117/2017.

In particolare, la Fondazione si propone i seguenti scopi:

- il sostegno a favore di dipendenti, ex dipendenti e pensionati di Intesa Sanpaolo e delle aziende controllate da Intesa Sanpaolo e relativi familiari a carico o conviventi, che si trovino in condizioni di svantaggio;
- la beneficenza, l’erogazione di denaro, beni e servizi, a sostegno di persone svantaggiate al fine di promuovere l’istruzione e la cultura;
- la beneficenza, l’erogazione di denaro, beni e servizi, a favore di enti che svolgono attività di interesse generale, in particolare nel campo della solidarietà, dell’assistenza sociale, della tutela dei diritti civili e degli aiuti umanitari.

3.2. Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 117/2017, eroga denaro, beni e servizi a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, attraverso:

- beneficenza solo a favore di dipendenti ed ex dipendenti, nonché pensionati e relativi familiari a carico o conviventi di Intesa Sanpaolo, delle Aziende Controllate da Intesa Sanpaolo e delle Altre Aziende beneficiarie previste dal Regolamento di cui al successivo art. 3.3 che si trovino a causa ed in conseguenza di malattie di particolare gravità e di eventi comunque straordinari, in condizioni di comprovata necessità economica o in situazioni di svantaggio fisico, psichico, sociale o familiare. Per ex dipendenti si

intendono tutti coloro che, al momento della presentazione della richiesta di beneficenza, abbiano concluso, senza diritto a pensione, la propria attività lavorativa da non oltre cinque anni con Intesa Sanpaolo, con le Aziende Controllate da Intesa Sanpaolo e con le Altre Aziende beneficiarie previste dal Regolamento e che risultino privi di lavoro;

- erogazione di borse di studio e altre liberalità in denaro a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, al fine di promuovere l'istruzione e la cultura;
- beneficenza, sia in Italia che all'estero, a favore di Enti del Terzo Settore o analoghi enti esteri che operano direttamente nei confronti di soggetti meritevoli di solidarietà sociale ovvero a favore di Enti del Terzo Settore, analoghi enti esteri o enti pubblici che operano nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari.

3.3 I sussidi destinati a dipendenti, ex dipendenti e pensionati sono erogati secondo il criterio della gravità dei motivi adottati e documentati dal richiedente, tenendo conto della priorità nella ricezione delle domande. I criteri e le modalità di erogazione sono disciplinati in apposito Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione valuterà tempi, modalità, importi e condizioni delle altre erogazioni di cui al precedente art. 3.2 e potrà disciplinarne criteri e modalità mediante linee guida o regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in ogni caso, è obbligato a rispettare i seguenti principi nell'esercizio delle suddette funzioni:

1. opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, ricercando l'ottimizzazione delle risorse economiche e la salvaguardia del valore reale del proprio patrimonio;
2. per selezionare i progetti da finanziare, i partner delle iniziative proprie e, in genere, i destinatari del proprio sostegno, prioritariamente sollecita la presentazione di proposte e adotta procedure di valutazione volte a privilegiare la meritevolezza degli stessi;
3. nel rispetto della propria autonomia e al fine di massimizzare l'efficacia delle attività e l'impiego delle risorse economiche della Fondazione, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti operanti con finalità analoghe;
4. rende pubbliche, mediante inserimento nel proprio sito internet e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, la programmazione annuale e le deliberazioni relative alle attività istituzionali della Fondazione.

3.4 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.5 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare, realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, società di mutuo soccorso, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Articolo 4

Patrimonio e mezzi di finanziamento

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

4.2 La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente dalle eccedenze di cassa verificatesi presso Intesa Sanpaolo o Banche Italiane del Gruppo Intesa Sanpaolo, trascorso il periodo di prescrizione ordinaria e comunque nel rispetto delle disposizioni legali e regolamentari vigenti, da contributi privati, donazioni e lasciti testamentari e rendite patrimoniali e con ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

4.3 Qualora per effetto dell'acquisizione di eventuali liberalità a qualsiasi titolo pervenute e di eventuali disposizioni testamentarie, la Fondazione risultasse titolare di valori immobiliari, il Consiglio di Amministrazione provvede alla più conveniente valorizzazione del cespite.

4.4 Il patrimonio dovrà essere gestito dal Consiglio di Amministrazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuità nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

4.5 La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nonché la separazione delle singole voci di attività, anche mediante l'istituzione di fondi o patrimoni con destinazione filantropica vincolata, nel rispetto dei principi del Codice del Terzo settore.

4.6 Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio;
- b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

Articolo 5

Organi

5.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) l'Organo di Controllo.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da un minimo di otto a un massimo di dieci membri, incluso il Presidente. La composizione del Consiglio deve tendere all'equilibrio tra i generi.

6.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dal Responsabile pro-tempore della Direzione Centrale Affari Sindacali e Politiche del lavoro di Intesa Sanpaolo o da struttura che in futuro ne assumerà le funzioni previa consultazione con le organizzazioni sindacali presenti in Intesa Sanpaolo S.p.A.

6.3 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, il sostituto verrà designato con le stesse modalità entro trenta giorni. Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

6.4 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio sono rinominabili.

6.5 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, colui che ha rivestito la carica di componente dell'organo di controllo, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6.6 I componenti del Consiglio operano nell'esclusivo interesse della Fondazione. Nel caso in cui un componente venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di potenziale conflitto di interesse con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio e al Presidente dell'Organo di Controllo, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dal Consiglio con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.

Articolo 7

Competenze del Consiglio di Amministrazione

7.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui

- all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, quello preventivo ed il bilancio sociale;
 - d) redige e approva annualmente la relazione sulle attività della Fondazione;
 - e) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e il Vice Presidente;
 - f) nomina il Direttore, su indicazione del Responsabile pro tempore della Direzione Centrale Affari Sindacali e Politiche del Lavoro di Intesa Sanpaolo S.p.A. o dalla struttura che in futuro ne assumerà le funzioni;
 - g) delega proprie funzioni al Presidente e conferisce in particolare allo stesso tutti i poteri per dare attuazione alle erogazioni con facoltà di utilizzare le somme esistenti sui conti intestati alla Fondazione;
 - h) delibera le singole erogazioni, nel rispetto dei limiti, qualora fissati, dai regolamenti/linee guida di cui all'art. 3.3 del presente statuto;
 - i) conferisce incarichi professionali;
 - j) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
 - k) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
 - l) amministra il patrimonio della Fondazione;
 - m) delibera, a maggioranza dei due terzi, le modifiche allo statuto previo assenso del Responsabile pro tempore della Direzione Centrale Affari Sindacali e Politiche del Lavoro di Intesa Sanpaolo S.p.a. o dalla struttura che in seguito ne assumerà le funzioni;
 - n) approva, i regolamenti di cui all'art. 3.2 dello Statuto e ne delibera le modifiche con le stesse maggioranze previste per le modifiche statutarie;
 - o) delibera la costituzione e la partecipazione a società di mutuo soccorso, fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'Estero;
 - p) può costituire al suo interno singoli comitati o commissioni con funzioni propositive, consultive e istruttorie, deliberando in merito alla loro composizione (anche con componenti esterni) e alle loro attribuzioni;
 - q) delibera in merito all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
 - r) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

7.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

7.3 Il Consiglio delega, con il voto favorevole dei due terzi, il Direttore ed un componente del Consiglio, definendo le regole di sostituzione in caso di assenza/impedimento, per lo svolgimento delle attività propedeutiche a quelle dell'art. 3.2 dello Statuto al fine di proporre al Consiglio le iniziative più meritevoli.

Articolo 8

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

8.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente di regola ogni due mesi e comunque ogni volta che lo ritenga necessario o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il

luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno tre giorni di calendario prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

8.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere, fatte salve particolari disposizioni contenute nel presente Statuto, sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

8.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Direttore della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

8.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 9

Presidente – Vice Presidente

9.1 Il Presidente della Fondazione viene eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno e resta in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto. Egli può essere rieletto alla carica per non più di tre volte consecutive con il limite di 75 anni di età al termine del mandato.

9.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

9.3 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

9.4 Il Presidente può, ove accerti situazioni di necessità e di urgenza, assumere provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione. I predetti provvedimenti e atti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva;

9.5 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o

impedimento. Si applicano le disposizioni dell'art. 9.1. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Articolo 10

Organo di Controllo

10.1 L'organo di controllo è nominato inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Responsabile pro tempore della Direzione Centrale Affari Sindacali e Politiche del Lavoro di Intesa Sanpaolo S.p.A. o della struttura che in futuro ne assumerà le funzioni. L'organo di controllo è composto, alternativamente, in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri.

10.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

10.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Non può essere nominato componente dell'Organo di Controllo e, se nominato, decade dal suo ufficio, colui che ha rivestito la carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

10.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

10.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

10.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

10.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 8 in quanto compatibile.

10.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 11

Direttore

11.1 Il Direttore:

- a) collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione nonché alla successiva valutazione dei risultati;

- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e la gestione dei programmi di attività della Fondazione;
- c) coordina tutte le attività amministrative e gestionali della Fondazione;
- d) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e redige i relativi verbali.

Articolo 12

Compensi per le Cariche sociali

12.1 Agli amministratori può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni. Ai componenti dell'Organo di Controllo possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

12.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti dell'organo di controllo.

Articolo 13

Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione

13.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 31 maggio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

13.2 Il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

13.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 14

Operazioni straordinarie

14.1 Le operazioni straordinarie sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica.

Articolo 15

Estinzione e devoluzione

15.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, anche

scegliendoli tra i propri componenti.

15.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 16

Norme applicabili

16.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia.